

REGIONE BASILICATA

CAPITOLATO SPECIALE

**GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO CON TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI
FARMACOVIGILANZA DEL CENTRO REGIONALE (CRFV)**

ALLEGATO n. 1

Art. 1. – Normativa di Riferimento

Il presente appalto intende assicurare il rafforzamento del Centro regionale di farmacovigilanza garantendone il funzionamento mediante l'attuazione delle attività definite dalle nuove procedure operative, in termini di:

- Supporto al coordinamento regionale delle attività di FV;
- Supporto alla gestione delle segnalazioni nella Rete Nazionale di FV;
- Supporto al CRFV per la collaborazione con AIFA nell'analisi dei segnali.

Di seguito si indicano le fonti normative e regolamentari di riferimento per l'affidamento in oggetto:

- **Art. 129 del D. Lgs 24 aprile 2006, n. 219** *“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; e delle Direttiva 2003/94/CE”*, come da ultimo modificato dal **D. Lgs 19 febbraio 2014, n. 17**, attuativo della direttiva 2011/62/UE, che attribuisce all'AIFA la competenza in ordine al sistema nazionale di farmacovigilanza e ne individua le relative attività, attribuendo alle regioni un ruolo attivo di collaborazione in dette attività anche mediante appositi Centri di Farmacovigilanza.
- **Decreto 30 aprile 2015 del Ministero Salute** con cui sono state disciplinate procedure operative e soluzioni tecniche, volte a rendere sempre più efficaci le azioni di farmacovigilanza.
- **Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 16/2001** con cui è stato costituito il Centro di Coordinamento Regionale di Farmacovigilanza e si è stabilito che tale Centro è collocato nell'ambito dell'Ufficio Prestazioni Assistenziali e Farmaceutico del Dipartimento Politiche della Persona;
- **Delibera di Giunta della Regione Basilicata n.630/del 28/10/2024** con la quale è stato Recepito *Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Agenzia italiana del farmaco e le singole Regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022*

- **Linee di indirizzo per l'utilizzo dei Fondi di Farmacovigilanza**, quote e modalità di erogazione dei fondi per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 recepite con il sopracitato Accordo e in particolare:

a) Il punto 4.1 Attività dei Centri Regionali di Farmacovigilanza che recita “ *I CRFV costituiscono un elemento essenziale per il funzionamento del sistema nazionale di farmacovigilanza e il nodo di collegamento tra l'AIFA e le strutture locali. Come previsto all'art.14, comma 4 del Decreto Ministeriale del 30 aprile 2015, I CRFV garantiscono il coordinamento regionale delle attività di farmacovigilanza e la gestione delle segnalazioni di sospetta reazione avversa nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Ai sensi dell'art. 31, comma 2 del suddetto Decreto, I CRFV collaborano con AIFA per l'Identificazione del segnale sui rischi nuovi o sui rischi che si sono modificati o su cambiamenti del rapporto rischio/beneficio e per l'adozione delle misure di minimizzazione dei rischi. Per l'accesso alla quota regionale ad essi riservata I CRFV svolgono i suddetti compiti essenziali operando, in stretta collaborazione con AIFA, sulla base delle specifiche procedure operative emanate dall'Agenzia. In tale contesto i CRFV assicurano inoltre, sul proprio territorio, la formazione e la sensibilizzazione degli operatori sanitari (farmacisti territoriali Inclusi) e dei cittadini alla segnalazione di sospetta reazione avversa in modo continuo e permanente. Tali attività sono programmate con regolarità, esigenze riscontrate nel territorio, e rientrano nel piano di formazione e sensibilizzazione.....*”

b) il punto 5.1 che recita “Attività dei Centri Regionali di Farmacovigilanza: sono da intendersi finanziabili le attività definite come essenziali nelle procedure operative disposte da AIFA ed eventuali altre attività di farmacovigilanza eseguite in supporto e/o su richiesta di AIFA”;

Il ruolo delle regioni, in virtù degli Accordi Stato-Regioni concernenti la definizione di indirizzi per la realizzazione di programmi e studi di farmacovigilanza attiva, intervenuti in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., è stato sempre più valorizzato, demandando a quest'ultima ogni decisione in merito alla collocazione del Centro e alla composizione del relativo personale tale da assicurare competenze multidisciplinari; ciò con l'obiettivo primario di garantire un operato stabile e continuativo.

A partite dalla sua istituzione il predetto Centro ha operato in maniera coerente rispetto alle attività di cui agli Accordi Stato - Regioni in tema di farmacovigilanza attiva anche attraverso convenzioni stipulate con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Art. 2. – Oggetto dell'appalto e Specifiche Tecniche del Servizio
--

L'oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza e supporto al Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) per lo svolgimento di Attività di Farmacovigilanza.

La Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona intende assicurare la piena operatività del Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV), avvalendosi di servizi qualificati a supporto del CRFV.

L'esecuzione del progetto dovrà, pertanto, assicurare al CRFV tutti gli strumenti che consentano di svolgere le attività attinenti alla materia della farmacovigilanza, le problematiche connesse e la gestione delle procedure operative di competenza del Centro. In particolare la S.A. dovrà essere di supporto al CRFV negli adempimenti di seguito elencati:

- attività di coordinamento della rete dei referenti di farmacovigilanza per la gestione degli avvisi di sicurezza sui farmaci, anche in relazione agli avvisi che richiedono un richiamo del paziente per ulteriori *follow-up*;
- analisi di eventuali problemi di safety legati all'impiego di nuovi farmaci;
- valutazione dell'uso e degli effetti delle terapie farmacologiche nella pratica clinica;
- interventi mirati a migliorare le conoscenze sul profilo beneficio – rischio post -marketing dei farmaci;
- predisposizione e coordinamento di progetti di farmacovigilanza attiva;
- predisposizione annuale del piano di formazione del personale interno al CRFV ed per i RLFV;
- attività inerenti l'informazione indipendente sul farmaco;
- controllo dell'appropriatezza prescrittiva finalizzato e anche a ridurre i costi attribuibili agli eventi avversi legati a prescrizioni inappropriate.

L'Aggiudicatario deve assicurare, tramite personale qualificato e idoneo a svolgere tutti i compiti e le funzioni assegnate, l'espletamento a regola d'arte delle prestazioni previste nel presente Capitolato. Per lo svolgimento del servizio, il fornitore deve individuare uno specifico Gruppo di

Lavoro che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si relazionerà con l'Amministrazione Contraente.

Il Gruppo di Lavoro proposto dovrà essere composto da un minimo di n. 2 unità dedicate che dovranno svolgere i seguenti ruoli:

Unità - A

- supervisiona tutte le attività di supporto al CRFV , oggetto del presente appalto;
- garantisce il rispetto dei termini, delle tempistiche e del raggiungimento degli obiettivi in relazione alla pianificazione delle attività;
- rileva e gestisce eventuali criticità individuando opportune soluzioni e azioni correttive;
- è responsabile di ogni singola attività di supporto, del rispetto dei termini, delle tempistiche nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle attività del CRFV;

Unità - B

- contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;

L'Appaltatore si impegna a garantire per sé stesso e per ciascuno dei componenti del Gruppo di Lavoro, per tutta la durata contrattuale, che non si verifichino situazioni di conflitto di interesse.

L'Appaltatore e le figure professionali che compongono il Gruppo di Lavoro dovranno rilasciare, all'avvio della esecuzione, apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Tale dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R n. 445/2000, nella consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 73 e 76 del medesimo D.P.R. riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.

Art. 3. - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in n. 24 (ventiquattro) mesi solari e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione, salvo eventuale differimento del termine finale di esecuzione per effetto di eventuali sospensioni del servizio, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, o qualora

l'Aggiudicatario non sia in grado di ultimare l'espletamento dei servizi affidati entro la scadenza prevista per cause a lui non imputabili. In tale ultima ipotesi, il differimento del termine finale di esecuzione potrà essere concesso dall'Amministrazione per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta da parte dell'Aggiudicatario, il quale dovrà rappresentare le cause che hanno determinato l'impossibilità di ultimare l'esecuzione del servizio entro il citato termine, e a condizione che detto differimento non comporti ulteriori oneri di spesa a carico della stessa Amministrazione.

La durata del contratto può essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dell'art. 120, comma 10, del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai prezzi, patti e condizioni previste dal contratto, per una durata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle opportune procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, l'amministrazione potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4. - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in n. 24 (ventiquattro) mesi solari e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Art. 5. - Stipulazione del contratto

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo, sulla base di quanto disposto dall'**art. 18, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023**. Con la tabella di cui all'Allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'O.E. Aggiudicatario dovrà, quindi, provvedere ad inviare, anche tramite posta elettronica, il documento di stipula firmato digitalmente dal Legale Rappresentante con la prova dell'imposta di bollo pagata per l'importo dovuto.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Aggiudicatario dovrà garantire che tutti i servizi, come descritti all'articolo 2, siano realizzati in piena coerenza con quanto previsto dal presente capitolato, dalle norme nazionali e regionali, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'Aggiudicatario siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza.

I servizi saranno erogati in modalità "continuativa": tale modalità di esecuzione dei servizi presuppone che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, a decorrere dalla sua attivazione. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'affidamento, sia tutte le altre che si renderanno necessarie in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

Il servizio espletato dalla Ditta aggiudicataria deve rispondere qualitativamente e quantitativamente a quello aggiudicato. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa del servizio appaltato, del rispetto dei tempi e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione del servizio medesimo.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti il servizio in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza bimestrale da parte dell'Appaltatore in apposita relazione, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta e, comunque, tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire.

In ottemperanza al principio di sana gestione finanziaria, ed al fine di assicurare un'adeguata pista di controllo, l'aggiudicatario si impegna, altresì, a redigere le relazioni bimestrali sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Sono a totale carico dell'Affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi, come meglio di seguito specificati:

- ripetere quei servizi oggetto del Contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- garantire la continuità del Servizio;
- segnalare, per iscritto e immediatamente, all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione del Servizio;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori/professionisti impiegati nelle prestazioni oggetto del Contratto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Committente o di terzi.

Art. 7. – Standard e strumenti di lavoro

La documentazione predisposta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere prodotta in conformità agli standard documentali eventualmente forniti dalla S.A..

Nuovi standard dei documenti, o modifiche a quelli forniti, difatti potranno essere emessi anche durante il corso dell'affidamento, dandone congruo preavviso all'Aggiudicatario. Tali nuove indicazioni dovranno essere adottate per tutte le nuove attività, mentre saranno concordate le eventuali modalità di transizione per le attività in corso.

Resta inteso che la dotazione dei mezzi necessari per la fornitura del servizio, con particolare riferimento alle strumentazioni di tipo informatico resterà per intero a carico dell'Affidatario.

Art. 8. – Luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione oppure, secondo le indicazioni dell'Amministrazione contraente, presso la sede delle Aziende del SSR, concordando sempre le modalità con la S.A., anche ai fini della successiva rendicontazione.

Art. 9. - Prezzo del contratto

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria.

<u>Art. 10. - Revisione dei prezzi</u>

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'**art. 60 del Decreto Legislativo n. 36/2023**.

Art. 11. - Modalità di fatturazione e pagamento
--

La fattura dovrà essere intestata a: Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, Via Vincenzo Verrastro, n. 9 - 85100 Potenza Codice Fiscale/ P.IVA 00949000764.

La fattura deve essere trasmessa in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) indicando quale codice che garantisce l'identificazione del destinatario il seguente: NJ048J.

La ditta aggiudicataria dovrà riportare nella fattura il numero della RDO, il CIG (Codice Identificativo Gara), il numero della determinazione di affidamento del servizio, l'Ufficio che ha ordinato la spesa, il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento, nonché il dettaglio del servizio.

Il fornitore dovrà produrre una rendicontazione delle attività realizzate. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, sulla base della fattura emessa bimestralmente dal Fornitore contraente secondo le modalità ed i termini di legge.

La DA emetterà fattura con cadenza bimestrale posticipata riferita al periodo di competenza.

1. Il pagamento della fattura, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, sarà effettuato entro 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura. In caso di contestazione ovvero di dichiarazione di non regolare esecuzione del servizio, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
2. È fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L.

136/2010.

3. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.
4. La DA non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'Amministrazione accerterà che il Servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità, vista la varietà e complessità delle attività previste.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 citato.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati, dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti della S.A.. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte della S.A..

Art. 12. - Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte dell'O.E. Aggiudicatario con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte dell'O.E. Aggiudicatario stesso del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'amministrazione regionale.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave la S.A. potrà risolvere il contratto e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio con il RUP.

Il R.U.P., per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, applica le penali così come previsto dall'**art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023**.

Applica una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- ✓ *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- ✓ *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dalla S.A.;*
- ✓ *violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività della S.A., la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 13. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 14. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e in riferimento all'art. **122 del D.Lgs. n. 36/2023**, nei seguenti casi:

- a) nel caso di modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (art. 122, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023);*
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023, nel caso di superamento delle soglie di cui al comma 2 dell'articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al medesimo articolo, comma 3, nel caso di superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) (art.122, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023);*
- c) nel caso in cui l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara (art. 122, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023);*
- d) nel caso sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 122, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023);*
- e) nel caso sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs n. 36/2023 (art. 122, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023);*

- f) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023);*
- g) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, decorso il termine assegnato per l'esecuzione delle prestazioni (art. 120, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023);*
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- j) in caso di annullamento/revoca del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto.*

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 15. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 16. - Cauzione definitiva

L'appaltatore è esonerato dal costituire una cauzione definitiva, in conformità a quanto stabilito dall'**art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023**, tenuto conto della specificità dell'oggetto dell'appalto e della pregressa consolidata esperienza nel settore della D.A..

Art. 17. – Cessione del contratto e Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023**, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del medesimo articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18. – Trattamento dei dati
--

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

Art. 19. - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Capitolato speciale, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 20. - Norma di rinvio

Si rinvia all'articolato normativo previsto dal **Decreto Legislativo n. 36/2023** ed alle norme di carattere generale attualmente in vigore, sia per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale sia per l'applicazione di norme cogenti del nuovo codice dei contratti.

IL SOGGETTO PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA DICHIARA DI AVER ESAMINATO TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PRESENTE CAPITOLATO E DI ACCETTARLE INCONDIZIONATAMENTE.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)
